

torale, ma un magistrato, cui è commesso il delicato ufficio di agire per la stretta osservanza delle leggi che riguardano l'ordinamento politico della nazione; e tale azione egli non può esercitarla se i fatti d'inosservanza di coteste leggi non sieno dagl'interessati portati a sua notizia.

Imbriani. Questi sono i prefetti!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. E non annunzia nulla di nuovo l'onorevole Imbriani, quando dice che anche i prefetti richiamano l'attenzione del Pubblico Ministero sopra determinati casi, affinché vegga se è il caso di agire innanzi alle Corti d'appello, in virtù dell'articolo 139 della legge organica giudiziaria, dovendo l'autorità pubblica, più che altri, volere che l'elettorato si eserciti solo da chi vi ha diritto.

Ma, ripeto, quanto qui accenna l'onorevole Imbriani non può più verificarsi, perchè la nuova legge ha stabilito il termine di 10 giorni al Pubblico Ministero, che interviene nelle Commissioni elettorali, per produrre reclamo alla Corte d'appello.

Egli è vero che nell'applicazione prima di questa legge si è creduto da qualche procuratore generale, indipendentemente da questa facoltà perdurare ancora in vigore la disposizione generale dell'articolo 139 della legge organica ed in ogni tempo il Pubblico Ministero poter agire dinanzi alla Corte d'appello: ma, a parte che io personalmente non divido questa opinione, le Corti di merito l'hanno respinta, dichiarando irricevibile l'azione del Pubblico Ministero dopo l'attuazione della nuova legge: e la questione sarà tra non guari decisa dalla Corte di cassazione.

Mi auguro che l'onorevole Imbriani si chiami soddisfatto di queste mie dichiarazioni, affermando di nuovo che il ministro guardasigilli non ha avuto mai che vedere in affari di questo genere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Permetta una semplice dichiarazione.

Io anzi, poichè tutte le mie osservazioni sono obbiettive, sono lieto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli.

Soltanto debbo fargli osservare che qualunque azione di prefetti è illegale, e quando essi cercano d'inziarla, i funzionari dell'ordine giudiziario dovrebbero immediatamente metterli a posto ed agire contro di essi.

Con la nuova legge ci sono le Commissioni provinciali per provvedere alle iscrizioni e cancellazioni di elettori, e qualunque azione di prefetti è interamente illegale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Giorgio.

De Giorgio. Su questo capitolo vorrei rivolgere una raccomandazione all'onorevole guardasigilli.

Una volta parificate le condizioni e le funzioni dei presidenti dei tribunali e dei procuratori del Re presso i tribunali, io credo che costoro dovrebbero anche prender parte alle Corti di assise.

Così non solamente l'erario verrebbe a conseguire una forte economia, ma non vi sarebbero più questioni di gelosia tra individui, che rivestono il medesimo grado.

È una preghiera che rivolgo al ministro in forma di raccomandazione.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Accetto la raccomandazione, e posso fin d'ora assicurare l'onorevole De Giorgio che dovunque è una sede di Corte di assise e c'è un presidente di tribunale capace di presiederla, egli di ordinario è il presidente della Corte. È stato questo uno dei miglioramenti arrecati dalla legge Zanardelli allo scopo di preparare buoni presidenti di Assise e di risparmiare spese allo Stato.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 14 nella somma di lire 24,681,490.

(È approvato).

Capitolo 15. Magistrature giudiziarie. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 3,013,000.

Capitolo 16. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 4,500,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pace.

Pace. L'onorevole relatore ha lamentato nella sua relazione l'accrescersi continuo delle spese di giustizia. Effettivamente da un triennio a questa parte le spese sono in continuo aumento.

Il relatore, di fronte a questo inconveniente, suggerisce nella sua relazione taluni rimedi. Egli ricorda quello che molte volte è stato lamentato in quest'Aula, cioè le liste troppo cariche di testimoni presentate dai Pubblici Ministeri, la concessione di troppo largo favore che si lascia agl'imputati ed agli accusati, ed infine lo spettacolo nauseante di certi dibattimenti di Corte d'assise.